

(N. 845)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro dei Trasporti**

(CORBELLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Esecuzione della Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen), conclusa a Roma il 9 novembre 1948, e relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 9 novembre 1948 è stata firmata a Roma una Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della

frontiera di San Candido (Innichen), che si sottopone alla vostra approvazione.

Tale Convenzione, firmata in occasione della visita a Roma del Ministro degli esteri austriaco Grüber, consiste in una Convenzione che assicura all'Austria delle facilitazioni di transito intese ad agevolare le comunicazioni, attraverso la Val Pusteria, fra il Tirolo settentrio-

nale ed il Tirolo orientale; facilitazioni che, senza incidere minimamente sulla sovranità italiana in Alto Adige, semplificano le procedure doganali e di polizia per le persone e le merci in transito sul percorso ferroviario compreso fra il Passo del Brennero e quello di San Candido.

Tali facilitazioni eravamo tenuti a concedere all'Austria non solo in base all'articolo 3, lettera C dell'accordo De Gasperi-Gruber concluso a Parigi il 5 settembre 1946, ma anche in forza del Trattato di pace che, all'articolo 10, ci impone di « assicurare la libertà di circolazione dei viaggiatori e delle merci tra il nord e l'est del Tirolo ».

Con tale clausola gli autori del Trattato di Pace hanno inteso, evidentemente, ovviare agli inconvenienti segnalati da quegli ambienti austriaci che a Parigi sostenevano, tra l'altro, che il confine al Brennero spezzava l'unità economica del Tirolo in quanto le comunicazioni fra Tirolo settentrionale e Tirolo orien-

tale, in relazione alla configurazione orografica della regione, non sono agevoli che attraverso l'Alto Adige.

Orbene, con la Convenzione firmata a Roma il 9 novembre è stato adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 10 del Trattato di pace, ed è stato, al tempo stesso, assolto l'impegno che ci eravamo direttamente assunti a Parigi verso l'Austria.

Con successivo scambio di Note avvenuto a Roma il 24 maggio 1949 la Convenzione è stata messa in vigore, di comune intesa, a titolo provvisorio, a partire dal 15 novembre 1948.

Onorevoli senatori, venendo incontro a legittime esigenze economiche del Paese confinante abbiamo anche in questo campo perseguito una politica di buon vicinato e, al tempo stesso, fatto un passo avanti nell'eliminazione della « questione dell'Alto Adige » quale elemento di attrito fra i due Paesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen) conclusa a Roma il 9 novembre 1948 ed il relativo scambio di Note del 24 maggio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e scambio di Note suddetti.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 novembre 1948.

ALLEGATO N. 1.

C O N V E N Z I O N E

tra il Governo italiano ed il Governo federale austriaco per il regolamento del transito facilitato ferroviario dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso italiano compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero (Brenner) e ad est della frontiera di San Candido (Innichen)

IL GOVERNO ITALIANO e il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento di dare attuazione al paragrafo 3, lettera c) dell'Accordo italo-austriaco firmato a Parigi il 5 settembre 1946, per quanto concerne il transito ferroviario delle persone e delle merci attraverso il territorio italiano, tra il Tirolo settentrionale ed il Tirolo orientale, hanno convenuto quanto appresso:

Art. I.

1. Viene istituito un servizio di transito facilitato attraverso il territorio italiano sul percorso ferroviario compreso fra le stazioni austriache a nord del valico ferroviario di frontiera del Brennero (Brenner) e quello ad est della frontiera di San Candido (Innichen), per i viaggiatori, bagagli a mano e registrati e merci (a grande e piccola velocità, animali vivi e colli espressi). Per linea di transito deve intendersi nel testo della presente convenzione il percorso ferroviario italiano, via Fortezza (Franzensfeste), tra la frontiera del Brennero (Brenner) e quella di San Candido (Innichen).

La presente Convenzione non si applica ai trasporti eseguiti in servizio internazionale.

2. I viaggiatori, i bagagli a mano e i bagagli registrati, come pure le merci vengono trasportati sul percorso di transito con treni completi o sezioni di treno, i quali, tra le stazioni del Brennero (Brenner) e di San Candido (Innichen), sono trainati e scortati da locomotive e personale delle Ferrovie dello Stato. Le carrozze viaggiatori ed i bagagliai necessari vengono forniti dalle Ferrovie federali austriache.

3. In casi particolari i treni in transito possono essere trainati e scortati da locomotive o da automotrici e personale delle Ferrovie federali austriache. Le disposizioni da applicare in tali casi saranno concordate separatamente dalle due Amministrazioni ferroviarie di intesa con altre Amministrazioni interessate.

Art. II.

1. Per il trasporto dei viaggiatori, bagagli a mano, bagagli registrati e merci, da e per le stazioni austriache, attraverso il percorso di transito, val-

gono nei riguardi degli utenti ferroviari le tariffe e le condizioni di trasporto del traffico interno austriaco.

2. Gli introiti derivanti dai trasporti sul percorso di transito, di cui al punto 1 di questo articolo, spettano alle Ferrovie federali austriache.

Art. III.

1. In territorio italiano i viaggiatori, i bagagli e le merci trasportate sul percorso di transito facilitato sono esenti da dazio o da qualsiasi altra tassa. Il bagaglio registrato, quello a mano e le merci non sono soggetti a visita da parte delle Autorità italiane, nè alla frontiera, nè durante il tragitto sul percorso di transito e saranno altresì esentati dalle ordinarie formalità. Per tutto il resto i viaggiatori in transito sul territorio italiano sottostanno alle leggi italiane.

2. I viaggiatori debbono essere muniti durante il transito di documento ufficiale di identità personale con fotografia.

3. Durante il tragitto sul percorso di transito è fatto divieto ai viaggiatori di scendere e di salire nelle carrozze transitanti in territorio italiano. Inoltre è vietato introdurre qualsiasi cosa nelle carrozze viaggiatori e farne getto o consegna fuori di esse, come pure è vietato il carico e lo scarico di colli o di merci.

4. Ove le carrozze di transito debbano essere agganciate ad un altro convoglio si dovranno chiudere a chiave le porte di comunicazione per tutto il percorso di transito, al fine di impedire il passaggio dei viaggiatori da una parte all'altra del treno stesso.

5. In casi straordinari (malattia, disgrazie o altro) i funzionari doganali e quelli di polizia e gli altri organi italiani di controllo hanno facoltà di concedere deroghe alle norme esposte nei comma precedenti.

6. Di regola, nel transito facilitato, la identità delle merci e dei bagagli registrati deve essere assicurata mediante chiusura doganale dei carri o di compartimenti, effettuata da parte degli uffici doganali austriaci, oppure mediante piombatura da parte delle Ferrovie federali austriache. Nel caso che l'applicazione di una chiusura doganale o ferroviaria non sia possibile o non opportuna, l'identità sarà assicurata da parte degli uffici doganali austriaci in altro modo conveniente. Ugualmente viene assicurata da parte degli uffici doganali austriaci la identità delle merci caricate su carri scoperti. I piombi austriaci, doganali o ferroviari, vengono riconosciuti dagli uffici doganali italiani i quali hanno facoltà di aggiungervi i propri piombi.

7. Per tutta la durata del tragitto in territorio italiano, i viaggiatori, il bagaglio e le merci trasportate coi treni o veicoli di transito sono sottoposti alla vigilanza doganale di polizia italiana.

8. In casi di carattere eccezionale potranno anche effettuarsi, sul percorso di transito, scorte di agenti austriaci previ accordi fra le Autorità di frontiera di polizia e dogana dei due Stati.

Le Autorità di polizia e dogana dei due Paesi si presteranno reciproca assistenza nel disimpegno delle mansioni loro affidate.

I loro funzionari ed agenti in servizio compiranno gratuitamente il viaggio sul percorso di transito.

9. In territorio italiano il personale austriaco gode la protezione che la legge concede agli agenti italiani.

10. Gli animali vivi, le materie prime di origine animale nonchè i prodotti animali non sono sottoposti a visita da parte dell'Autorità veterinaria italiana semprechè le spedizioni siano corredate da lasciapassare per bestiame e rispettivamente da certificati di origine, nei quali viene attestato dalle Autorità di polizia veterinaria che gli animali provengono da Comuni indenni da malattie infettive e sono immuni da infezioni, e per le materie di origine animale e i prodotti animali che questi provengono da bestiame sano.

Per animali vivi debbono intendersi quelli della specie equina, bovina, ovina, suina, caprina, nonchè il pollame; per le materie e i prodotti di origine animale debbono intendersi le carni macellate, i grassi e le pelli, restando pertanto esclusi gli altri prodotti quali il latte, le uova, il burro, il formaggio, ecc.

Qualora il territorio di uno dei Paesi contraenti fosse dichiarato ufficialmente infetto da una malattia quarantenale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea dell'Aja del 1933, modificata con la Convenzione di Washington del 1944, i Paesi contraenti si riservano di attuare quei controlli profilattici e di adottare quelle misure cautelative che saranno ritenute necessarie nei confronti dei viaggiatori in transito.

11. Le norme particolari inerenti al trasporto ferroviario di animali vivi (accompagnamento, governo, ecc.) formeranno oggetto di accordi speciali fra le due Amministrazioni ferroviarie.

12. Le piante vive o parti di esse trasportate sul percorso di transito facilitato non abbisognano di certificati di origine o sanitari.

Art. IV.

Gli orari, la categoria, la quantità e la composizione dei treni in transito nonchè la ubicazione dei veicoli e i relativi cartelli indicatori formeranno materia di accordi particolari fra le due Amministrazioni ferroviarie.

Art. V.

1. Il passaggio e l'uso del materiale rotabile e degli attrezzi di carico, la eventuale sua sostituzione, nonchè l'eventuale trasbordo di merci e di viaggiatori saranno regolati mediante accordi particolari tra le due Amministrazioni ferroviarie.

2. In caso di trasbordo si dovranno avvisare i competenti organi italiani, i quali si renderanno diligenti anche per la tutela degli interessi austriaci.

Art. VI.

Per le loro prestazioni di transito facilitato sono dovuti alle Ferrovie dello Stato adeguati corrispettivi. Il calcolo di detti corrispettivi, nonchè le modalità per il regolamento dei conti e il versamento dei relativi importi, formeranno oggetto di accordi particolari fra le due Amministrazioni.

Art. VII.

La presente Convenzione si applica anche ai trasporti postali.

Il trasporto della posta su questo tratto sarà curato esclusivamente con mezzi dell'Amministrazione postale austriaca e con personale austriaco.

Pertanto, l'Amministrazione postale italiana non avrà in questi trasporti alcun concorso o responsabilità e non potrà richiedere diritti di transito ai sensi delle disposizioni della Convenzione Postale Universale e dei relativi Accordi speciali.

Art. VIII.

S'intende escluso dalla presente Convenzione il trasporto degli appartenenti alle forze armate in formazione militare ed in uniforme. È solo consentito il trasporto occasionale di militari isolati dotati del solo armamento individuale usuale.

Sono ammessi al trasporto ferroviario gli agenti di Polizia della Gendarmeria e della Dogana austriaca, in numero non superiore a quindici per ogni treno, in uniforme e con le armi in dotazione individuale normale.

Il Governo austriaco s'impegna a che non vengano trasportate per ferrovia armi, munizioni e esplosivi. Unica eccezione ammessa, a prescindere dal caso degli agenti sopraindicato, è quella delle armi da caccia individuali e delle relative cartucce.

Art. IX.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data che sarà fissata mediante scambio di note fra i due Governi.

La presente Convenzione è stipulata per un tempo indeterminato; essa potrà tuttavia, essere denunciata con un preavviso di un anno, ma non prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a stipulare, in tal caso, entro sei mesi dalla denuncia, una nuova Convenzione ai sensi del terzo paragrafo lettera c) dell'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946.

Art. X.

La presente Convenzione viene redatta in due testi, in lingua italiana ed in lingua tedesca. Entrambi i testi hanno eguale valore di autenticità.

FATTO a Roma, il 9 novembre 1948.

Per il Governo italiano

SFORZA

Per il Governo federale austriaco

GRÜBER

ALLEGATO N. 2.

SCAMBIO DI NOTE**fra l'Italia e l'Austria per l'entrata in vigore della Convenzione
per il regolamento del transito ferroviario, conclusa a Roma
il 9 novembre 1948**

10050/31

Roma, 24 maggio 1949.

Signor Ministro,

Come è stato comunicato alla Legazione d'Austria con Nota Verbale numero 16/30160/112 del 15 novembre 1948, la Convenzione stipulata a Roma il 9 novembre u. s. tra il Governo federale austriaco ed il Governo italiano relativa al transito ferroviario facilitato dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero e ad est della frontiera di San Candido, è stata messa in vigore a titolo provvisorio a partire dalla stessa data del 15 novembre in seguito agli accordi intervenuti il 25 ottobre 1948 fra la Delegazione austriaca e quella italiana.

Al fine di perfezionare formalmente la Convenzione di cui trattasi a norma dell'articolo IX della medesima, mi onoro confermare con la presente all'E. V. che il Governo italiano considera il 15 novembre 1948 come data della sua effettiva entrata in vigore.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.

F.to SFORZA

A. S. E. Johannes SCHWARZENBERG

*Inviato Straordinario
e Ministro Plenipotenziario d'Austria*

ROMA

LEGAZIONE D'AUSTRIA IN ITALIA

N. 240-res/49

Roma, 24 maggio 1949.

Signor Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota n. 10050/31 in data odierna con la quale V. E. mi ha cortesemente fatto conoscere quanto segue:

« Come è stato comunicato alla Legazione d'Austria con Nota Verbale n. 16/30160/112 del 15 novembre 1948, la Convenzione stipulata a Roma il 9 novembre u. s. tra il Governo federale austriaco ed il Governo italiano relativa al transito ferroviario facilitato dei viaggiatori, dei bagagli registrati e delle merci sul percorso compreso fra le stazioni austriache a nord della frontiera del Brennero e ad est della frontiera di San Candido, è stata messa in vigore a titolo provvisorio a partire dalla stessa data del 15 novembre in seguito agli accordi intervenuti il 25 ottobre 1948 fra la Delegazione austriaca e quella italiana.

Al fine di perfezionare formalmente la Convenzione di cui trattasi a norma dell'articolo IX della medesima, mi onoro confermare con la presente all'E. V., che il Governo italiano considera il 15 novembre 1948 come data della sua effettiva entrata in vigore ».

Mi è gradito portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo federale austriaco concorda con il Governo italiano nel considerare il 15 novembre 1948 come data di effettiva entrata in vigore della Convenzione suddetta.

La prego accogliere, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

F.to Dr. J. E. SCHWARZENBERG

A S. E. l'On. Carlo SFORZA

Ministro degli Affari Esteri

ROMA